

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Presicce, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto dei soli oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir.

Art. 4

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2013 nella misura di 0,7 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 5

Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.
2. L'addizionale comunale all'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi non è dovuta o se il saldo è negativo, non è rimborsabile se il relativo importo non supera i dodici euro. Per quanto concerne l'acconto dell'addizionale comunale il versamento dell'acconto dovrà essere effettuato direttamente a saldo qualora l'acconto risulti inferiore a 12 euro, semprechè il saldo sia superiore a 12 euro.

Art. 6

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2013**.